



CONVENZIONE DIDATTICA

TRA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BIELLA E LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "BRUNO CACCIA E FULVIO CROCE" DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Visto l'art. 16 del Decreto Legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

Visto l'art. 7, comma sesto, del Decreto Ministero Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537;

Vista la deliberazione del CSM in data 20/11/2001;

Vista la risoluzione del CSM in data 22/02/2012 (punto 1 e nota 2);

TRA

la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Bruno Caccia e Fulvio Croce" dell'Università degli Studi di Torino, con sede in Lungo Dora Siena 100/A, 10153 Torino (TO), d'ora in poi denominata "Scuola" e rappresentata dal Direttore, Prof. Marco Pelissero,

E

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella, con sede in via Marconi, n. 28, 13051 Biella, d'ora in poi denominata "Procura" e rappresentata dal Procuratore della Repubblica Dr.ssa Teresa-Angela Camelio,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina il tirocinio degli specializzandi della Scuola presso la Procura.

Art. 2 – Contenuti del tirocinio e modalità di svolgimento

1. Il Direttore della Scuola si impegna a segnalare tempestivamente al Procuratore della Repubblica, o al magistrato da lui delegato, l'elenco degli specializzandi che hanno richiesto di svolgere l'attività pratica di cui all'art. 7 del D.M. 537/99, nonché la durata dell'attività medesima così come stabilita dal regolamento della Scuola (100 ore per anno accademico). A richiesta degli specializzandi interessati e con l'accordo del Direttore della Scuola e del Procuratore della Repubblica o del magistrato dallo stesso delegato, potranno essere previsti periodi di tirocinio di durata superiore, purché in orario compatibile con la frequenza delle lezioni ed esercitazioni presso la Scuola.
2. La designazione dei magistrati affidatari avverrà a cura del Procuratore della Repubblica, o del magistrato da lui delegato, preferibilmente tra coloro che già svolgano attività didattica o

di tutorato presso la Scuola e comunque fra i magistrati che si siano dichiarati disponibili a ricoprire tale incarico.

3. L'attività di affiancamento dello specializzando rientra per il magistrato fra i doveri di ufficio ed è disciplinata secondo quanto disposto dal CSM. Il magistrato affidatario non è esentato neppure parzialmente dall'attività giudiziaria. Qualora il magistrato lo richieda, la Scuola rilascerà attestato dell'attività prestata.
4. Al termine del periodo di attività pratica il magistrato affidatario esprimerà per iscritto un giudizio sintetico sull'attività dello specializzando che verrà trasmessa alla Scuola. Il giudizio così espresso costituirà elemento di valutazione del singolo specializzando.
5. Lo specializzando potrà partecipare a tutte quelle attività dell'Ufficio non coperte da segreto istruttorio quali, per esempio, le udienze dibattimentali, lo studio degli atti dopo il deposito di cui all'art. 415 bis c.p.p. con relativa redazione di provvedimenti. È fatta salva la valutazione del singolo magistrato affidatario su particolari ragioni di riservatezza che possano far ritenere non opportuna la conoscenza degli atti allo specializzando. È consentita la partecipazione ad attività riservate e non pubbliche (quali udienze in camera di consiglio o avanti al GUP) qualora le parti lo consentano. Lo specializzando potrà inoltre essere chiamato a svolgere attività di supporto al funzionamento dell'Ufficio quali, a titolo di esempio, ricerca dottrinale e giurisprudenziale, formazione e aggiornamento archivio provvedimenti emessi, cura banche dati e supporti informatici, redazione lista testi. Potrà inoltre essere delegato dal Procuratore della Repubblica a sostenere l'accusa in giudizio ex art. 50 D.lgs. 274/2000 e art. 72 O.G.
6. Lo specializzando è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo con diligenza e continuità; ha inoltre obbligo di assoluto riserbo circa i fatti di cui viene a conoscenza durante l'esperienza pratica presso gli uffici giudiziari. La violazione di tale obbligo sarà segnalata dal magistrato affidatario al Procuratore della Repubblica, che ne informerà il Direttore della Scuola e potrà comportare, nei casi più gravi, l'espulsione dalla Scuola, deliberata dal Consiglio Direttivo della medesima a maggioranza dei suoi componenti, ferma l'obbligazione di pagamento della quota di iscrizione annuale.
7. I discenti non potranno mai, in nessun caso e con riferimento a tutti i gradi di giudizio, assumere incarichi professionali afferenti alle vicende di cui si sono occupati durante il periodo di *stage*.
8. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'amministrazione giudiziaria.
9. La presente Convenzione non costituisce applicazione dell'art. 37, L. n. 111 del 2011.

Art. 3 – Assicurazione

1. L'Università degli Studi di Torino garantisce la copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi degli specializzandi impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 4 – Trattamento dei dati

1. La Procura effettua le operazioni di trattamento dei dati, attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle policy in materia di sicurezza informatica.



2

2. Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti ai tirocinanti, raccolti nell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Ciascuna parte si fa carico di eventuali richieste di esercizio dei diritti sui dati personali trattati per quanto di propria competenza.


Art. 5 – Durata

1. Il presente accordo ha durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo, previo scambio di lettere tra le parti.
2. Ciascuna delle parti potrà recedere anticipatamente dal presente accordo dandone avviso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata almeno sei mesi prima dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione. In ogni caso dovranno essere portati a conclusione i tirocini già avviati.

Torino, 27 aprile 2021

Il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Biella

Dr.ssa Teresa-Angela Camello



Il Direttore della Scuola di specializzazione per
le professioni legali "Bruno Caccia e Fulvio
Croce" dell'Università degli studi di Torino

Prof. Marco Pelissero

